SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 135° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 febbraio 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 98.

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme di interpretazione autentica

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda.

2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.

3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facoltà è concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile. La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato.

4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.

5. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonché delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.

6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione dell'autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.

7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Norme procedurali e di attuazione

1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente

alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte; ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.

4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.

5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:

a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;

b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

6. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. *1.* La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) reimpiego degli indennizzi;

b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

c) data del verificarsi delle perdite;

d) gravi infermità o menomazioni;

e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.

2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro».

7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.

8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici.

9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:

a) il numero delle istanze liquidate;

b) l'importo complessivo erogato;

c) il numero delle istanze ancora da liquidare;

d) le iniziative assunte o da assumere perché la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il più breve termine possibile.

11. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è abrogato.

Art. 3.

Commissioni interministeriali

1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse.

2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da:

a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;

b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente;

c) un magistrato della Corte dei conti;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

l) sei rappresentanti dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative;

m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.

3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere *a), b), c)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in altri Paesi composta da:

a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato in servizio o a riposo che la presiede;

b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vice presidente;

c) un magistrato della Corte dei conti;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

f) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:

1) nelle ex Colonie;

2) in Albania;

3) in Tunisia;

4) in Libia;

5) in Etiopia;

6) in altri Paesi;

m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario.

4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati.

5. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.

6. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.

7. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

8. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 16/1980 (Disposizioni concernenti la corresponsione degli indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero), come modificato dall'art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è il seguente:

«Art. 1. — I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti».

La legge n. 135/1985 reca: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 135/1985 è il seguente:

«Art. 11. — Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta».

Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 16/1980, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 135/1985, è il seguente:

«Art. 2. — A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato».

Note all'art. 2:

Il testo del terzo comma dell'art. 8 della citata legge n. 135/1985 è il seguente: «La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16».

Per il testo del primo comma dell'art. 1 della citata legge n. 16/1980, come sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 135/1985, si veda in nota all'art. 1.

Gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 135/1985 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 16/1980, dei quali qui si trascrive il testo:

«Art. 4. — Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'art. 3 della presente legge».

«Art. 5. — Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo art. 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente art. 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della citata legge n. 135/1985:

«Art. 8. — Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli idennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, previsti dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per

materia con i criteri stabiliti dall'art. 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'art. 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte».

— La legge 27 giugno 1983, n. 83/61, appartiene alla legislazione della Repubblica tunisina.

— L'art. 11 della citata legge n. 16/1980, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 135/1985, abrogato dalla legge qui pubblicata, era così formulato:

«Art. 11. — Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge».

Note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 10, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della citata legge n. 16/1980 è il seguente:

«Le commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:

a) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);

b) commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

c) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

d) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'art. 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

e) commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'art. 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia».

— Il testo degli articoli 5 e 7 della legge n. 269/1958 (Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste) è il seguente:

«Art. 5. — La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla commissione interministeriale di cui al successivo art. 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro.

La deliberazione della commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministro del tesoro all'intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono all'emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni».

«Art. 7. — La commissione interministeriale di cui al precedente art. 5 sarà composta di:

un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;

un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente;

un magistrato della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla commissione le amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La commissione, che potrà funzionare anche in sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 851):

Presentato dal sen. RUFFINO il 15 dicembre 1992.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 20 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 12, 26 maggio 1993; 9, 16 e 30 giugno 1993.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 24 settembre 1993.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 24 novembre 1993 e approvato il 2 dicembre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3454):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 14 dicembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, III, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla V commissione il 21 dicembre 1993 e approvato, con modificazioni, il 12 gennaio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 851/*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 13 gennaio 1994.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 13 gennaio 1994.

94G0109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 gennaio 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Macedonia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane nei territori della ex Jugoslavia, persistono le condizioni di stato di guerra nel territorio della Repubblica di Macedonia;

Visto l'art. 2, comma 4, 7 e 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal territorio dell'attuale Repubblica di Macedonia con decorrenza 15 novembre 1993.

Roma, 17 gennaio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0846

DECRETO 17 gennaio 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Togo dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dal Togo;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla rappresentanza diplomatica italiana, a seguito del persistere dello stato di guerra nel territorio della Repubblica del Togo;

Visto l'art. 2, comma 4, 7 e 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal territorio della Repubblica del Togo con decorrenza 1° dicembre 1993.

Roma, 17 gennaio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0847

DECRETO 17 gennaio 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Federazione Serbo-Montenegrina dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane nei territori della ex Jugoslavia, persistono le condizioni di stato di guerra nel territorio dell'attuale Federazione Serbo-Montenegrina;

Visto l'art. 2, comma 4, 7 e 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal territorio dell'attuale Federazione Serbo-Montenegrina con decorrenza 15 novembre 1993.

Roma, 17 gennaio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0848

DECRETO 17 gennaio 1994.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica di Bosnia ed Erzegovina dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane nei territori della ex Jugoslavia, persistono le condizioni di stato di guerra nel territorio dell'attuale Repubblica di Bosnia ed Erzegovina;

Visto l'art. 2, comma 4, 7 e 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal territorio dell'attuale Repubblica di Bosnia ed Erzegovina con decorrenza 15 novembre 1993.

Roma, 17 gennaio 1994

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

94A0849

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Gabriele Di Liddo è stato eletto consigliere nel comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 21 luglio 1992;

Visto che nei suoi confronti pendono procedimenti penali per i reati di cui agli articoli 110, 323 e 640 del codice penale, nonché per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Gabriele Di Liddo nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Gabriele Di Liddo dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gabriele Di Liddo è rimosso dalla carica di consigliere del comune Bisceglie (Bari).

Roma, 1° febbraio 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Gabriele Di Liddo, eletto consigliere del comune di Bisceglie (Bari) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, ha rivestito la carica di assessore dal 21 giugno 1990 al 21 luglio 1992.

A carico del predetto amministratore risultano pendenti due procedimenti penali per i reati previsti dagli articoli 110, 323 e 640 del codice penale, nonché dagli articoli 110, 81, 323, 640 e 479 del codice penale.

In particolare, il sig. Gabriele Di Liddo, abusando, in concorso con altri componenti della giunta, della qualità di assessore del comune di Bisceglie, deliberava l'illegittima erogazione di somme di denaro a titolo di straordinario al comandante del corpo di polizia municipale del comune sopracitato ed, inoltre, conferiva, in violazione dell'art. 51 della legge n. 142/1990, al sindaco dell'epoca, la presidenza della commissione giudicatrice dell'appalto per i lavori di consolidamento della litoranea di ponente di Bisceglie, liquidando, successivamente, ai componenti della commissione stessa il compenso di circa 350 milioni di lire.

La rilevanza degli elencati pregiudizi penali denota l'assenza di quelle qualità di serietà, affidabilità e prestigio che caratterizzano la posizione di amministratore comunale, con il conseguente venir meno del rapporto fiduciario con la popolazione locale ed evidenzia, altresì, una gestione personalistica, svincolata dal rispetto delle fondamentali norme giuridiche.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Gabriele Di Liddo nella carica di consigliere del comune di Bisceglie inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza e ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica dallo stesso ricoperta e, nelle more, con provvedimento n. 858/4 13.1./Gab. del 21 dicembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Gabriele Di Liddo dalla carica di consigliere del comune di Bisceglie (Bari), ricorrendo la fattispecie dei motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica ricoperta nel comune di Bisceglie (Bari).

Roma, 27 gennaio 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile: SORGE

94A0921

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 1994.

Autorizzazione alla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interese collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Intercontinentale assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1993, n. 306410, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0850

DECRETO 21 gennaio 1994.

Autorizzazione alla Gan Italia S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interese collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Phenix Soleil S.p.a - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni ora Gan Italia S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la Phenix Soleil S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni ora Gan Italia S.p.a. con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311349, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Gan Italia S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0851

DECRETO 28 gennaio 1994.

Autorizzazione alla SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 novembre 1993, n. 306488, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SAPA - Security and Property Assurance S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0852

DECRETO 28 gennaio 1994.

Autorizzazione alla GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Firenze, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992, con la quale la predetta GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1993, n. 312025, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La GEAS - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A0853

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 1994.

Integrazione al decreto ministeriale 9 dicembre 1993 concernente approvazione dell'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10, comma 6, del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione annuale da parte del Ministero della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con la indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto l'art. 10, comma 7, del medesimo decreto legislativo che prescrive agli stabilimenti già riconosciuti idonei alla produzione ed al confezionamento dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia, di comunicare al Ministero della sanità, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, le tipologie produttive, al fine dell'inserimento nell'elenco in cui al citato comma 6 dello stesso art. 10;

Vista la nota in data 29 giugno 1992 con la quale l'impresa Plasmon dietetici alimentari S.p.a. (Plada S.p.a.) ha comunicato che presso il proprio stabilimento, sito in Latina, via Migliara, 45, si effettuano le produzioni delle tipologie relative a prodotti da forno, a omogeneizzati e a succhi di frutta;

Vista la nota in data 21 gennaio 1994 con la quale l'impresa Plasmon dietetici S.p.a. (Plada S.p.a.), a giustificazione della mancata indicazione nelle tipologie in precedenza comunicate delle produzioni relative ai formaggini ipolipidici e a ridotto contenuto di grassi, precisa che le produzioni dei suddetti formaggini devono intendersi ricompresi nella tipologia «omogeneizzati».

Rilevato dalle risultanze in atti che l'impresa Plasmon dietetici alimentari S.p.a. (Plada S.p.a.), è stata autorizzata ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327, e del suo regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, alla produzione, nello stabilimento di Latina, via Migliara, 45, di omogeneizzati di carne, omogeneizzati di pesce, omogeneizzati di frutta, omogeneizzati di verdura, di prodotti da forno, di succhi di frutta e di formaggini ipolipidici e di formaggini a ridotto contenuto di grassi;

Ritenuto che le produzioni autorizzate relative ai formaggini ipolipidici e a ridotto tenore contenuto di materia grassa devono più idoneamente essere fatte ricadere sotto la tipologia produttiva «formaggi fusi per l'infanzia», sulla base della tecnologia usata per il loro ottenimento;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1992;

Decreta:

1. Nella tipologia produttiva riportata nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, per la Plasmon dietetici alimentari S.p.a. (Plada S.p.a.), stabilimento di produzione sito in Latina, via Migliara, 45, è inserita la voce «formaggi fusi per l'infanzia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

94A0854

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1994, da effettuarsi con concorso comunitario nel settore della pesca marittima.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima;

Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989 per i prodotti dell'agricoltura, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura nonché il decreto del Ministro della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca.

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 3499/91 relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, relativo al riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il quadro comunitario di sostegno (QCS) 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comunità europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento CEE n. 4042/89, e i connessi programmi operativi,

Vista la nota n. 60675 del 27 maggio 1993 con la quale il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in lire 188 miliardi l'importo — rideterminato con nota n. 60100 dell'8 ottobre 1993 in lire 174,5 miliardi, ulteriormente rideterminato con nota n. 60199 del 17 novembre 1993 in lire 160 miliardi — necessario per assicurare il cofinanziamento nazionale ai progetti riguardanti la pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dei citati regolamenti comunitari n. 355/77, n. 4028/86, n. 4042/89 e n. 3499/91, ivi compresi le operazioni di fermo temporaneo e arresto definitivo delle navi da pesca, programmi operativi ed il progetto pilota presentati in sede comunitaria nell'ambito del predetto quadro comunitario di sostegno;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la risultanza della riunione istruttoria convocata in data 25 ottobre 1993 ai sensi del quinto punto della succitata delibera del 13 luglio 1993;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali:

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1994 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura nelle acque marine e salmastre richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 160 miliardi, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Ai fini dell'attivazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede, secondo le vigenti disposizioni, a trasferire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali le somme previste per il cofinanziamento delle azioni di fermo temporaneo del naviglio da pesca, pari a 54 miliardi di lire, e ad erogare direttamente ai singoli beneficiari gli ulteriori aiuti, pari a lire 106 miliardi, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte dello stesso Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse assegnate, nell'ambito della tabella allegata, potranno essere decise dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale ne darà comunicazione al CIPE ed al Fondo di rotazione.

4. Eventuali ulteriori esigenze di natura finanziaria, determinate dalla compiuta applicazione della normativa comunitaria in materia, verranno sottoposte alla deliberazione del Comitato.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1994, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nel precedente punto 2.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 8

TABELLA

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE DELLA PESCA RELATIVE ALL'ANNO 1994 DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO

(Importi in milioni di lire)

AZIONI	Reg. CEE n. 355/77	Reg. CEE n. 4028/86	Reg. CEE n. 4042/89	Reg. CEE n. 3499/91	TOTALE
Iniziative di natura strutturale	—	73.000	7.000	—	80.000
Fermo temporaneo e arresto definitivo di naviglio da pesca	—	79.000	—	—	79.000
Studi e progetti riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo	—	—	—	1.000	1.000
TOTALE . . .	—	152.000	7.000	1.000	160.000

94A0855

DELIBERAZIONE 30 novembre 1993.

Integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 per l'incentivazione di colture destinate ad uso non alimentare su terreni arabili messi a riposo di girasole e kenaf.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993;

Vista la regolamentazione comunitaria riguardante il settore dei seminativi ed in particolare i regolamenti CEE n. 1765/92 e n. 334/93 i quali prevedono che sui terreni arabili messi a riposo nella percentuale obbligatoria possono essere coltivati prodotti destinati ad un uso non alimentare;

Considerato che sono stati realizzati due accordi interprofessionali che interessano il girasole ed il kenaf destinati ad un uso industriale sperimentale come il biodiesel a pasta da cellulosa;

Vista la nota n. 999/s del 27 luglio 1993 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso per l'approvazione il programma integrativo agli interventi nazionali per il 1993 consistente in un contributo da destinare agli operatori che tenga anche conto dei maggiori oneri sostenuti da produttori riconducibili alle tecniche a basso impatto ambientale che debbono essere adottate nelle coltivazioni di girasole e kenaf;

Viste le note dell'AIMA n. 1256/s del 23 settembre 1993 e n. 8877 dell'8 ottobre 1993 con le quali sono stati trasmessi il protocollo d'accordo per lo sviluppo dei biocarburanti derivante da piante oleaginose ed il protocollo d'accordo sull'utilizzazione coltura «Kenaf» per la produzione di cellulosa;

Viste le note dell'AIMA n. 1340 del 22 ottobre 1993, e del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 3340 del 10 novembre 1993, con le quali vengono fornite talune indicazioni interpretative degli accordi medesimi;

Vista la succitata nota n. 1256/s con la quale l'AIMA ha altresì comunicato che l'onere per l'attuazione del citato intervento, pari a lire 6 miliardi, graverà sul cap. 311 «somme da riutilizzare» del bilancio dell'AIMA per l'anno 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 19 maggio 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, di riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvata la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1993 concernente un contributo ai produttori per la coltivazione su terreni arabili messi a riposo di girasole e kenaf destinati ad un uso non alimentare così come specificata in allegato.

2. La spesa complessiva, ivi comprese le spese di carattere generale inerenti la promozione e divulgazione del programma, ammonta a 6 miliardi di lire. Tale intervento, la cui concessione è fissata in 150.000 lire per ettaro per le oleaginose e 500.000 lire per ettaro per il kenaf, interessa una superficie complessiva di 30.200 Ha.

3. L'AIMA comunicherà al CIPE, che ne prenderà atto, i relativi piani operativi prima della loro applicazione.

4. Nell'attuazione dei suddetti interventi, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

5. A tale scopo, il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare il programma di cui all'allegato, nonché i relativi piani operativi alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 novembre 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 7

94A0856

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993

Approvazione della variazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a. con riferimento alla regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di impatto ambientale;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale l'ENEL, ente pubblico economico, è stato trasformato in Società per azioni;

Visto l'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, ed in particolare l'art. 3 che demanda al CIPE l'approvazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei programmi pluriennali dell'ENEL;

Vista la propria delibera dell'11 gennaio 1980 con la quale sono stati approvati i programmi pluriennali dell'ENEL, tra i quali è compresa la realizzazione di una centrale termoelettrica a Gioia Tauro;

Viste le proprie delibere del 29 novembre 1983 e del 19 giugno 1984 di localizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, costituita da quattro sezioni della potenza di 660 MW, funzionante a carbone ed olio combustibile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1991 con il quale erano stati dettati criteri per la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, costituita da quattro sezioni ciascuna della potenza di 660 MW di tipo policombustibile;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1993 sulla base dell'intesa raggiunta il 29 settembre 1993 al Ministero dell'industria, è stata confermata la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro, limitata peraltro a due sezioni, ciascuna di potenza nominale di 660 MW di tipo policombustibile;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENEL S.p.a. in data 7 dicembre 1993 con la quale, in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1993, è stata approvata la realizzazione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro nella suddetta configurazione;

Viste le note del 26 novembre e 17 dicembre 1993, prot. n. 732863 e n. 733069, con le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone al CIPE la variazione dei programmi dell'ENEL già approvati dal CIPE stesso;

Udita la relazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvata la seguente variazione dei programmi pluriennali di costruzione di impianti termoelettrici dell'ENEL S.p.a. con riferimento alla regione Calabria:

Centrale termoelettrica di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Rimodulazione dell'assetto definitivo della centrale consistente nella installazione di due sezioni policombustibili da 660 MW circa ciascuna, come da corografia allegata, alimentabili a carbone, olio combustibile/gas naturale, in luogo delle analoghe quattro sezioni a suo tempo previste.

L'impianto sarà sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del citato allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

WC
PORTO INTERNO
AVAMPORTO
A
B
C
D
E
F
G
380 m
400 m
Madonna d'Era
Gioia Tauro
ENEL S p a – DCO
C T E GIOIA TAURO Scala 1 25 000
LEGENDA
A – OPERA E CANALE DI PRESA
B – OPERA E CANALE DI SCARICO
C – BANCHINA ESISTENTE IN COUSO ED INFRASTRUTTURE PER MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENEL
D – NUOVA BANCHINA ED INFRASTRUTTURE PER MOVIMENTAZIONE PRODOTTI ENEL
E – COLLEGAMENTI INFRASTRUTTURALI ENEL CENTRALE – BANCHINA
F – CANALE COLLETTORE FOGNARIO
G – CORRIDOIO LINEE DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE ELETTRICA DI "RIZZICONI"
AREA IMPIANTO
AREA PER CANTIERE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEA
ROMA, dicembre 93

94A0857

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 gennaio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 3 del titolo XIII relativo al corso di laurea in ingegneria edile è modificato nel senso che l'elenco delle annualità nei rispettivi raggruppamenti è il seguente:

2	Ann. nel raggr.	A021 Analisi matematica
1	» » »	A012 Geometria
1	» » »	A030 Fisica matematica
2	» » »	B011 Fisica generale
1	» » »	I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
1	» » »	C060 Chimica
1	Ann. nei raggr.	I270 Ingegneria economica gestionale H150 Estimo
1	Ann. nel raggr.	H110 Disegno
1	» » »	H011 Idraulica
1	» » »	H071 Scienza delle costruzioni
2	» » »	H081 Architettura tecnica
1	Ann. nei raggr.	H081 Architettura tecnica H083 Produzione edilizia
0.5	Ann. nel raggr.	I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
0.5	» » »	I050 Fisica tecnica
1	» » »	I140 Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali
1	» » »	H160 Geotecnica
1	» » »	H072 Tecnica delle costruzioni
3	Ann. nei raggr.	H082 Progettazione edilizia H100 Composizione architettonica
1	Ann. nel raggr.	H120 Storia dell'architettura
1	Ann. nei raggr.	H120 Storia dell'architettura L281 Storia dell'arte
1	Ann. nel raggr.	H142 Progettazione urbanistica
1	Ann. nei raggr.	H130 Restauro H082 Progettazione edilizia
1	Ann. nei raggr.	H142 Progettazione urbanistica H082 Progettazione edilizia o H100 Composizione architettonica H081 Architettura tecnica H083 Produzione edilizia
1	Ann. nei raggr.	H142 Progettazione urbanistica H143 Tecnica urbanistica H082 Progettazione edilizia o H100 Composizione architettonica H081 Architettura tecnica H110 Disegno H072 Tecnica delle costruzioni H030 Strade, ferrovie ed aeroporti H083 Produzione edilizia (0,5 ann.) I050 Fisica tecnica (0.5 ann.) I190 Sistemi elettrici per l'energia (0.5 ann.) H140 Materie giuridiche (0,5 ann.) H050 Topografia e cartografia (0,5 ann.) Q053 Sociologia applicata (0,5 ann.)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1994

Il rettore: TECCE

94A0858

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989 soprasegnata;

Visti in particolare il parere del consiglio di amministrazione, espresso nella seduta del 17 maggio 1993 e le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nelle sedute del 19 maggio 1993 (di approvazione dello statuto) e del 6 ottobre 1993 (di approvazione atti);

Visto il decreto 12 agosto 1993 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della più volte citata legge n. 168/1989 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto approvato il 19 maggio 1993 per vizi di legittimità e per vizi di merito;

Preso atto che il senato accademico integrato, nella seduta del 6 ottobre 1993, ha accolto i rilievi di legittimità, apportando ogni conseguente modifica allo statuto generale già approvato;

Constatato che i rilievi di merito mossi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica allo statuto, suggeriscono l'opportunità di completare la composizione del collegio dei revisori dei conti con due membri supplenti (rispettivamente designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ex art. 18, comma quarto), e la possibilità di prevedere l'entrata in vigore dello statuto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (ex art. 83, comma primo);

Visto che per il mantenimento delle norme previste nei citati articoli 18, comma quarto e 83, comma primo, il senato accademico integrato nella seduta del 6 ottobre 1993, si è espresso con la maggioranza assoluta dei componenti prevista dall'art. 6, comma 10, della legge n. 168/1989;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Udine» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Udine, 30 ottobre 1993

Il rettore

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (*Istituzione e fini*). — 1. L'Università degli studi di Udine, di seguito denominata «Università», istituita con legge 8 agosto 1977, n.546, art. 26, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.

Art. 2 (*Autonomia dell'Università, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio*). — 1. L'Università, dotata di personalità giuridica, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio secondo il dettato costituzionale, in conformità esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle università statali e in applicazione del presente statuto.

3. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 3 (*Modi di attuazione dei propri fini istituzionali*). — 1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, di didattica e di servizio.

3. Le attività e le funzioni di queste strutture e degli organi di governo sono disciplinate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

4. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

5. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

Art. 4 (*Ricerca scientifica*). — 1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore universitario.

2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 5 (*Didattica*). — 1. L'insegnamento deve promuovere la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) diploma universitario;

b) diploma di laurea;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca.

3. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

4. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 6 (*Altre attività istituzionali*). — 1. L'Università istituisce e promuove attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.

2. In particolare:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;

d) svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.

3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Università può rilasciare specifici attestati.

4. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore dei terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

5. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente e non docente e agli studenti servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

Art. 7 (*Rapporti internazionali*). — 1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

3. L'Università provvede a strutture per l'ospitalità anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.

Titolo II

SOGGETTI

Art. 8 (*Comunità universitaria*). — 1. L'Università è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzarne i fini istituzionali.

2. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, i ricercatori, il personale non docente, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità secondo le funzioni previste dalla normativa vigente nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. I componenti la comunità universitaria sono liberi di costituire associazioni e gruppi che potranno essere riconosciuti come soggetti dall'Università.

Art. 9 (*Docenti e ricercatori*). — 1. Sono docenti di prima e seconda fascia e ricercatori dell'Università coloro che, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.

2. Ai docenti e ai ricercatori viene garantita la libertà di insegnamento e di ricerca.

3. I docenti e i ricercatori confermati hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.

4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca.

5. I docenti e i ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento dell'Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo.

Art. 10 (*Personale dirigente e tecnico-amministrativo*). — 1. Fanno parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università i dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

3. L'Università, per rispondere a esigenze specifiche e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura della spesa, può temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.

4. Il direttore amministrativo è responsabile della legalità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture.

5. L'incarico di direttore amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, ad un dirigente dell'Università ovvero, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra sede universitaria o di altro ente.

6. Il direttore amministrativo può proporre la nomina di un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari più alti in grado. Il vice direttore amministrativo è nominato con decreto del rettore.

7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto.

8. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università ai quali è assegnato sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.

9. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.

10. Al personale viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

11. Il personale è tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore cui è assegnato per il miglior funzionamento dell'Università.

Art. 11 (*Studenti*). — 1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunità universitaria, l'Università può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di diploma e di laurea; esso viene fissato dal senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi consigli di facoltà, udito il consiglio di amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di ateneo che definirà altresì i contenuti della relazione tecnica.

3. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

4. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle diverse strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.

5. Gli studenti partecipano all'attività di ricerca nella misura in cui essa è funzionale alla loro formazione.

6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto nel presente statuto.

7. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio secondo le proprie effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità e della finalità previste.

8. Al fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli studenti hanno diritto di frequentare le strutture culturali, sportive e ricreative dell'Università e di partecipare alle attività studentesche organizzate. Gli studenti possono altresì svolgere ai fini formativi attività autogestite nei settori del tempo libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali a livello nazionale e internazionale, fatte salve le attività disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

9. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni di servizi.

10. L'Università può affidare servizi a studenti singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

11. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

Art. 12 (*Altri soggetti*). — 1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Università, sono assimilati ai docenti o ai ricercatori anche coloro che, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni didattiche o di ricerca secondo le modalità previste dalal legislazione universitaria.

2. I lettori di madrelingua straniera, i cultori della materia, i laureati inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con l'Università, afferiscono alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il titolare dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza, ad un servizio comune.

3. Le modalità della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di cui ai commi precedenti, sono definite dalle singole strutture sulla base dei loro regolamenti.

4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

5. I soggetti che frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di cui al comma 1 dell'art. 6, possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Titolo III
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 13 (*Organi centrali*). — 1. Sono organi centrali:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio degli studenti;

e) il collegio dei revisori dei conti;

f) il garante;

g) il comitato dei sostenitori;

h) il comitato per lo sport universitario;

i) il comitato per le pari opportunità.

Art. 14 (*Rettore*). — 1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico e dell'amministrazione dell'Università.

2. Il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) emana lo statuto e i regolamenti;

c) garantisce l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Università;

d) è responsabile dell'andamento amministrativo, finanziario e patrimoniale dell'Università;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

f) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il rettore è eletto tra i docenti di prima fascia dell'Università.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di prima e di seconda fascia;

b) i rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà;

c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;

d) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione.

5. Il rettore dura in carica tre anni accademici completi ed è rieleggibile per non più di due volte consecutive.

6. Il rettore nomina il pro-rettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza o di suo impedimento e ha la facoltà di delegare ad altri docenti di ruolo specifiche funzioni.

7. Il rettore è proclamato eletto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 15 (*Senato accademico*). — 1. Il senato accademico è l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Università e di coordinamento della didattica e della ricerca.

2. Il senato accademico:

a) approva il programma pluriennale di sviluppo sentite dei facoltà, i dipartimenti e il consiglio di amministrazione;

b) assegna alle facoltà i posti di docente di ruolo e di ricercatore;

c) indica i criteri per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo;

d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università;

f) approva il manifesto annuale degli studi per quanto di competenza;

g) determina i criteri per la valutazione delle attività didattiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture, sentito il consiglio degli studenti;

h) determina i criteri per la valutazione delle attività scientifiche ed esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca;

i) approva la istituzione, le modifiche e propone la disattivazione dei dipartimenti;

l) delibera le modifiche di statuto con composizione allargata ai sensi del comma quarto;

m) approva i regolamenti ed esprime il parere obbligatorio sul regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità;

n) ratifica le afferenze ai dipartimenti dei docenti e dei ricercatori e risolve le eventuali controversie insorte tra il richiedente l'afferenza e il dipartimento ai sensi dell'art. 70, comma secondo;

o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i presidi delle facoltà;

d) i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, in numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati secondo modalità e criteri previsti dal regolamento per le elezioni delle rappresentanze. Le aree scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato *A*;

e) il direttore amministrativo, o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

4. Il senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera *l)*, comma secondo del presente articolo, è allargato ad una rappresentanza dei docenti di prima fascia, dei docenti di seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Le rappresentanze vengono elette all'interno di ciascuna componente in numero pari alla metà di quello dei presidi.

La rappresentanza degli studenti è costituita come indicato dall'art. 17, comma sesto, del presente statuto.

5. Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere *a)*, *e)*, *f)*, del comma secondo del presente articolo, è allargato ai rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma quarto.

6) Il senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *m)*, del comma secondo del presente articolo, è allargato ai rappresentanti del personale non docente, di cui al precedente comma quarto.

7. Le componenti elette del senato accademico durano in carica due anni accademici.

8. Il senato accademico è convocato dal rettore alemeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Il senato accademico può avvalersi di una giunta esecutiva deliberante su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal regolamento di Ateneo.

Art. 16 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è l'organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il senato accademico;

b) individua i centri di gestione e i centri di spesa previsti dai successivi articoli 57 e 58;

c) definisce le tipologie e i relativi limiti di spesa oltre i quali è richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione;

d) approva, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione nonché il conto consuntivo;

e) approva i bilanci di previsione e i conti consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;

f) delibera sui provvedimenti che comportino oneri di bilancio fatti salvi i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa riservati dalla legge ai dirigenti;

g) definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h) conferisce le funzioni di direttore amministrativo;

i) assegna alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative le risorse finanziarie e il personale dirigente e tecnico-amministrativo, secondo i criteri indicati dal senato accademico;

l) sovraintende alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

m) designa su proposta del rettore i membri del collegio dei revisori dei conti;

n) approva gli indirizzi e i contenuti fondamentali delle convenzioni, dei contratti e di ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

o) delibera sull'attivazione dei dipartimenti;

p) approva, sentito il consiglio degli studenti, le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti previste dall'art. 11, comma nono;

q) esprime parere obbligatorio sugli atti relativi alla programmazione dello sviluppo dell'Università predisposti dal senato accademico;

r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;

s) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative ed esprime un giudizio sull'efficacia e sull'efficienza delle singole strutture amministrative;

t) delibera sulla composizione del nucleo di valutazione sulle attività dei dirigenti come previsto dalla normativa vigente, da nominarsi con decreto del rettore;

u) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;

d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;

e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;

f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

g) tre rappresentanti del personale non docente;

h) tre rappresentanti degli studenti, di cittadinanza italiana;

i) il presidente del comitato dei sostenitori o suo delegato permanente;

l) i rappresentanti di enti che contribuiscono al bilancio universitario con importo fissato ogni biennio dal consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre;

m) il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato permanente;

n) il sindaco di Udine o un suo delegato permanente;

o) un rappresentante permanente designato congiuntamente dalle amministrazioni provinciali di Udine, Gorizia e Pordenone.

I componenti di cui alle lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, e *o)*, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano con voto deliberante. Il rappresentante di cui al punto *i)* entra a far parte del consiglio di amministrazione qualora il comitato dei sostenitori contribuisca annualmente al bilancio dell'Università con l'erogazione di un contributo finanziario globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.

4. Le rappresentanze delle categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalità previste dall'apposito regolamento.

5. Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni accademici.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Il consiglio di amministrazione può avvalersi di una giunta esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalità definite dal regolamento di Ateneo.

Art. 17 *(Consiglio degli studenti)*. — 1. Il consiglio degli studenti, garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, è organo collegiale di rappresentanza, ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime pareri, per quanto di propria competenza, sul regolamento degli studenti, sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, nonché su quelli delle strutture didattiche;

c) esprime pareri motivati sul programma pluriennale di sviluppo dell'Università, elaborato dal senato accademico;

d) fornisce pareri sulle questioni sottoposte dal senato accademico;

e) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

f) esprime parere e formula proposte al consiglio di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;

g) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite previste dall'art. 11 del presente statuto;

h) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio previste dall'art. 11 del presente statuto;

i) formula al consiglio di amministrazione proposte per il riparto di fondi previsti a bilancio per attività autogestite;

l) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo ove non altrimenti previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

m) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

I pareri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere forniti entro i termini fissati dal senato accademico.

3. Il consiglio degli studenti è composto da studenti rappresentanti di tutti i corsi di laurea e i corsi di diploma universitario eletti dagli iscritti ai singoli corsi di laurea e di diploma universitario. Salvo quanto previsto dal successivo comma quattro, ogni corso di laurea e di diploma è rappresentato da uno studente; i corsi di laurea, inoltre, da ulteriori rappresentanti in ragione di uno ogni mille iscritti in corso o frazione superiore a cinquecento.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario.

6. Alle sedute del senato accademico per la trattazione di specifici argomenti indicati dall'art. 15, comma quarto e quinto partecipano il presidente e altri membri permanenti fino a raggiungere il numero previsto.

7. Il presidente è componente della commissione di disciplina per gli studenti.

8. Il consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.

Art. 18 *(Collegio dei revisori dei conti)*. — 1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;

b) un dirigente o funzionario del Ministero del tesoro;

c) due dirigenti o funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia;

d) un revisore ufficiale dei conti iscritto nel relativo albo.

4. I componenti del collegio, sono proposti dal rettore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione.

5. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.

Art. 19 *(Garante)*. - 1. Il garante è l'organo che si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunità universitaria.

2. Il garante è un magistrato a riposo indicato dal presidente del tribunale di Udine e nominato dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

3. Il garante può avvalersi di commissioni istruttorie da esso designate, nelle quali siano presenti anche i rappresentanti delle parti interessate.

4. Il garante dura in carica tre anni accademici e può essere confermato per non più di una volta consecutiva.

Art. 20 *(Comitato dei sostenitori)*. — 1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Ateneo tramite contributi finanziari.

3. Apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione prevede le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato.

4. Il comitato elegge un presidente che lo rappresenta nel consiglio di amministrazione.

5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente.

Art. 21 *(Altri organi)*. — 1. Sono istituiti il comitato per lo sport universitario e il comitato per le pari opportunità.

2. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

3. Il comitato per lo sport ha la composizione e le competenze previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni.

4. Del comitato per lo sport fanno parte anche due rappresentanti, uno dei docenti e ricercatori e uno del personale non docente, designati rispettivamente dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

5. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalle leggi di cui al comma 3, mediante altre specifiche entrate di bilancio.

6. Il comitato per le pari opportunità propone al rettore le misure idonee a garantire effettive condizioni di parità per tutte le componenti operanti nell'Ateneo.

7. Il comitato è presieduto dal rettore o da un suo delegato ed è costituito dal direttore amministrativo o da un funzionario dallo stesso delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal senato accademico fra i docenti e i ricercatori, due designati dal consiglio degli studenti e quattro eletti dal personale non docente secondo quanto previsto dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.

8. Le modalità di funzionamento dei due comitati sono definite da apposito regolamento.

9. I due comitati durano in carica due anni accademici.

Titolo IV

STRUTTURE E LORO ORGANI

Art. 22 *(Strutture dell'Università)*. — 1. Sono strutture dell'Università:

a) l'amministrazione centrale;

b) le facoltà;

c) i dipartimenti;

d) i centri di servizio di Ateneo;

e) l'azienda agraria sperimentale;

f) il policlinico universitario;

g) il centro internazionale sul plurilinguismo;

h) i centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;

i) i centri interuniversitari;

l) la scuola superiore;

m) le altre strutture istituite per fini specifici.

2. Ogni struttura si doterà di apposito regolamento.

Art. 23 (*Amministrazione centrale*). — 1. L'amministrazione centrale è l'apparato di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso.

2. Il rettore, in quanto responsabile del governo dell'Università, sovraintende alle attività dell'amministrazione centrale.

3. Il direttore amministrativo attua le direttive del rettore e dei suoi delegati per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'amministrazione centrale.

Art. 24 (*Facoltà*). — 1. La facoltà è la struttura che programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. L'attivazione e la gestione di altre iniziative didattiche sono subordinate all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le rispettive competenze.

3. Le facoltà dell'Università sono quelle indicate nell'elenco dell'allegato *B*, che non costituisce parte integrante del presente statuto.

Art. 25 (*Organi delle facoltà*). — Sono organi delle facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 26 (*Preside di facoltà*). — 1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della facolà.

2. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà;

c) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;

d) coordina e controlla le attività didattiche della facoltà.

3. Il preside è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori del consiglio di facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa. Il preside è nominato con decreto del rettore.

4. Il preside designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, e che è nominato con decreto del rettore.

5. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.

Art. 27 (*Consiglio di facoltà*). — 1. Il consiglio di facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.

2. Il consiglio di facoltà:

a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del senato accademico;

b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;

c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;

d) formula proposte per il piano triennale di sviluppo;

e) formula il regolamento di facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi attivati al suo interno dal consiglio di facoltà potranno deliberare in via definitiva;

f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;

g) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dal successivo art. 33;

h) esprime al rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;

i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;

l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

3. Il consiglio di facoltà è composto da:

a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al dieci per cento dei docenti di ruolo della facoltà in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;

c) un numero di rappresenanti degli studenti pari a tre per ogni corso di laurea più uno per ogni corso di diploma universitario attivato, salvà la possibilità di prevedere per i corsi di laurea che superino i duemila iscritti, un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro. Deve comunque essere assicurato almeno un eletto per corso di laurea e per corso di diploma. I rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà hanno voto consultivo.

I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)*, vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.

4. La composizione del consiglio di facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il consiglio di facoltà può attivare consigli dei corsi di laurea, consigli dei corsi di diploma universitario e consigli dei corsi delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di tutte le componenti in esso presenti. Ove non esistano consigli dei corsi di laurea, di diploma universitario e di scuola di specializzazione, deve essere costituita una commissione didattica per ciascun corso o scuola per il coordinamento didattico e la valutazione dei piani di studio presentati dagli studenti, ove previsti.

6. Il consiglio di facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definiti dal regolamento di facoltà.

7. La convocazione ordinaria del consiglio di facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.

Art. 28 (*Dipartimenti*). — 1. Il dipartimento è la struttura che promuove e coordina le attività di ricerca scientifica in settori omogenei per fini o per metodi.

2. I dipartimenti dell'Università sono quelli previsti dall'allegato *C*.

Art. 29 (*Organi del dipartimento*). — Sono organi del dipartimento:

a) il direttore di dipartimento;

b) la giunta di dipartimento;

c) il consiglio di dipartimento.

Art. 30 (*Direttore di dipartimento*). — 1. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;

b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;

c) promuove le attività del dipartimento;

d) tiene i rapporti con gli organi accademici;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i docenti di prima fascia afferenti al dipartimento e viene nominato con decreto del rettore. In mancanza di docenti di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, alla direzione del dipartimento può essere eletto, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia.

4. Il direttore designa tra i docenti di prima o di seconda fascia un direttore vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento, ed è nominato con decreto del rettore.

5. Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 31 *(Giunta di dipartimento)*. - 1. La giunta è organo di gestione corrente del dipartimento.

2. La giunta:

a) coadiuva il direttore;

b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;

c) ha compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento;

d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento.

3. La giunta è costituita dal direttore, dal segretario di dipartimento con voto consultivo, e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente nel consiglio di dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.

4. La durata del suo mandato coincide con quella del direttore.

Art. 32 *(Consiglio di dipartimento)*. — 1. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento:

a) formula il regolamento di dipartimento;

b) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale non docente, la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

c) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

d) approva il bilancio del dipartimento;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali; l'approvazione è definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione, finanza e contabilità;

f) definisce le materie ed i compiti specifici da delegare alla giunta di diparimento;

g) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

h) collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;

i) esprime pareri sui regolamenti generali, per quanto di competenza;

l) esprime pareri, limitatamente alle aree scientifiche interessate, sulla copertura dei posti di ruolo dei docenti delle facoltà;

m) delibera sulle domande di afferenza dei docenti e dei ricercatori.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i ricercatori;

c) una rappresentanza del personale non docente nella misura stabilita dai regolamenti;

d) il segretario di dipartimento che funge da segretario del consiglio.

4. La composizione del consiglio di dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 33 *(Istituzione, attivazione e disattivazione dei dipartimenti)*. — 1. La proposta di istituzione dei dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.

2. Nella proposta devono essere indicati:

a) l'area di ricerca;

b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nell'area e previste dallo Statuto;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i dipartimenti e gli istituti di provenienza dei proponenti;

e) i dipartimenti e gli istituti eventualmente da disattivare;

f) le possibili afferenze del personale docente e ricercatore, nonché la destinazione del personale non docente.

3. La proposta viene:

a) approvata dal senato accademico, sentiti le facoltà e i dipartimenti eventualmente interessati;

b) sottoposta all'attenzione di tutti i docenti e ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.

4. Qualora la proposta raccolga un numero di afferenze di almeno dodici docenti e ricercatori, il dipartimento viene istituito con decreto del rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.

5. Il dipartimento viene attivato con decreto del rettore previa delibera del consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.

6. I dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle dieci unità possono essere disattivati con decreto del rettore, su proposta del senato accademico approvata dal consiglio di amministrazione.

7. I docenti e i ricercatori del dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri dipartimenti. Il consiglio di amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del dipartimento da disattivare, sentito il senato accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 34 *(Centri di servizio di Ateneo)*. — 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, approva l'istituzione di centri di servizio per fornire alle strutture didattiche e di ricerca prestazioni di interesse generale o di particolare complessità.

2. I centri di servizio sono istituiti e attivati con decreto del rettore.

3. Sono organi dei centri di servizio:

a) il direttore, scelto tra i docenti del consiglio direttivo;

b) il consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro, nonché di una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti designati con le modalità previste dai regolamenti. La rappresentanza degli studenti ha voto consultivo.

4. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti interni, i quali devono specificare le competenze e le responsabilità dei docenti e del personale non docente per gli aspetti amministrativi e tecnici.

5. I centri di servizio dell'Università sono elencati nell'allegato *D*.

Art. 35 *(Azienda agraria sperimentale)*. — 1. L'azienda agraria sperimentale «Antonio Servadei» è struttura di sperimentazione dell'Università e strumento della didattica e della ricerca della Facoltà di agraria.

2. Sono organi dell'Azienda agraria:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) la delegazione amministrativa.

3. Il presidente dell'azienda agraria è il rettore o un suo delegato. Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda agraria e presiede la delegazione amministrativa.

4. Il direttore è un professore nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facoltà di agraria tra i professori ordinari dell'Università. Il direttore ha la responsabilità della conduzione tecnica dell'azienda. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

5. La delegazione amministrativa è l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio d'amministrazione. La delegazione è composta da:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) un dirigente o funzionario dell'amministrazione universitaria con funzioni di segretario verbalizzante;

d) il preside della facoltà di agraria;

e) tre docenti della facoltà di agraria scelti dal consiglio amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal consiglio di facoltà;

f) tre membri scelti dal consiglio d'amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale non docente

Le componenti della delegazione di cui alle lettere *e)* ed *f)* durano in carica due anni accademici.

6. Le norme di funzionamento dell'azienda agraria e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 36 *(Policlinico universitario)*. — 1. Il Policlinico universitario è struttura di assistenza sanitaria dell'Università e strumento della didattica e della ricerca della facoltà di medicina e chirurgia.

2. Sono organi del Policlinico universitario:

a) il presidente;

b) il direttore amministrativo;

c) il direttore sanitario;

d) la delegazione amministrativa;

e) il consiglio dei clinici.

3. Il presidente del Policlinico universitario è il rettore o un suo delegato. Il presidente ha la rappresentanza del Policlinico universitario e presiede la delegazione amministrativa.

4. Il direttore amministrativo è nominato dal rettore che lo sceglie tra i dirigenti dell'Università o di altro Ateneo, o tra il laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è a tempo pieno ed è incompatibile con altri incarichi in seno all'amministrazione di appartenenza. Il direttore amministrativo è responsabile della legalità dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi e dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi del Policlinico. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.

5. Il direttore sanitario è un medico nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facoltà di medicina tra i professori ordinari dell'Università. Il direttore sanitario:

a) presiede il consiglio dei clinici;

b) dirige i servizi sanitari;

c) fornisce pareri obbligatori agli organi del Policlinico sugli atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico è di durata triennale ed è rinnovabile.

6. La delegazione amministrativa è l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Policlinico. La delegazione predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La delegazione è composta da:

a) il presidente;

b) il preside della facoltà di medicina e chirurgia;

c) tre docenti della facoltà scelti dal consiglio di amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal consiglio di facoltà;

d) tre membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui un ricercatore e un rappresentante del personale non docente;

e) il direttore sanitario con voto consultivo;

f) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

I componenti della delegazione amministrativa di cui alle lettere *d)* ed *e)*, durano in carica due anni accademici. La delegazione è nominata con decreto del rettore.

7. Il consiglio dei clinici ha la funzione di fornire alla delegazione amministrativa pareri obbligatori sulla gestione tecnico sanitaria del Policlinico. Il consiglio dei clinici è costituito da tutti i docenti della facoltà con funzioni assistenziali apicali ed è presieduto dal direttore sanitario.

8. Le norme di funzionamento del Policlinico universitario e dei suoi organi sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 37 *(Centro internazionale sul plurilinguismo)*. — 1. Il centro internazionale sul plurilinguismo istituito a norma dell'art. 10, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è struttura dell'Università per la ricerca, la documentazione e la formazione nel campo del plurilinguismo.

2. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono contenute nell'apposito regolamento interno.

Art. 38 *(Centri interdipartimentali)*. — 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta di due o più dipartimenti, sentito il senato accademico, approva l'istituzione e l'attivazione di centri interdipartimentali di servizio e o di ricerca al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Università.

2. I centri interdipartimentali di servizio e di ricerca sono istituiti e attivati con decreto del rettore. Possono aderirvi tutti i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.

3. Sono organi dei centri interdipartimentali di servizio e di ricerca:

a) il direttore, scelto tra i docenti aderenti;

b) il consiglio direttivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro.

4. L'organizzazione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti interni che devono specificare le modalità di ammissione dei nuovi aderenti, le competenze e le responsabilità dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.

5. Possono aderire ai centri di ricerca su proposta, del consiglio direttivo e con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonché studiosi ed esperti non appartenenti all'Università.

Art. 39 *(Centri interuniversitari)*. — 1. L'Università partecipa alla istituzione di centri interuniversitari di ricerca e di servizio, anche in forma consortile, al fine di un migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti.

2. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento di ogni centro interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 40 *(Scuola superiore)*. — 1. La Scuola superiore è un istituto di eccellenza che si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di laurea, con il compito di organizzare corsi avanzati anche di carattere interdisciplinare, integrativi rispetto ai normali corsi universitari, al fine di favorire una più qualificata preparazione degli studenti.

2. Sono orgni della scuola superiore:

a) il direttore, scelto dal senato accademico tra i docenti di prima fascia;

b) il consiglio didattico, composto da un docente di prima fascia eletto da ciascuna delle facoltà dell'Università e da due studenti della scuola;

c) il vice-direttore eletto tra i componenti del consiglio didattico;

d) la delegazione del consiglio di amministrazione.

3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.

4. Alla Scuola superiore sono ammessi per concorso a numero chiuso, studenti aventi titolo ad accedere al primo, secondo e terzo anno dei corsi di laurea. Gli studenti ammessi sono tenuti ad iscriversi nell'Università ai corsi di laurea corrispondenti al concorso vinto.

5. Gli studenti che completano il ciclo di studi integrativi stabiliti dalla Scuola superiore sostengono un esame di licenza a seguito del quale, se superato, viene conferito uno specifico diploma di licenza.

6. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola superiore sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento interno.

7. La Scuola superiore è autonomamente gestita da una delegazione del consiglio di amministrazione come di seguito costituita:

a) il rettore o un suo delegato con funzioni di presidente;

b) un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore alla ottava qualifica funzionale;

c) due docenti dell'Università scelti dal consiglio di amministrazione fra una rosa di quattro nominativi indicati dal consiglio didattico;

d) due membri scelti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui almeno uno studente.

8. La delegazione, deliberata dal consiglio di amministrazione, è nominata con decreto del rettore. Il direttore della Scuola è tenuto a partecipare, se non ne fa già parte, alle adunanze della delegazione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario di cui alla lettera *b)* del settimo comma.

9. I membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del precedente comma durano in carica due anni accademici.

10. Le norme di funzionamento della delegazione sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 41 *(Consorzi e altre strutture)*. — 1. Al fine di favorire l'integrazione tra ricerca universitaria e le realtà produttive e territoriali, l'Università promuove la costituzione di consorzi di ricerca con aziende, enti e istituzioni pubbliche e private, nei quali sia assicurata la presenza dell'Università almeno in misura paritaria.

2. L'Università può istituire altre strutture finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio; anche sotto forma di fondazioni e società con partecipazione anche al patrimonio e al capitale sociale, purché la presenza negli organi di gestione sia garantita almeno in misura paritaria.

Titolo V

RICERCA

Art. 42 *(Ricerca come dovere)*. — 1. L'attività di ricerca qualifica il docente universitario e ne costituisce fondamentale dovere.

Art. 43 *(Attività di ricerca)*. — 1. L'Università crea le condizioni per la realizzazione dell'attività di ricerca scientifica.

2. Soggetti dell'attività di ricerca sono: i docenti e i ricercatori, nonché gli studenti nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 5.

3. L'Università, nell'ambito della normativa vigente, garantisce ai propri docenti e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 44 *(Collaborazioni alla ricerca)*. — 1. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.

2. L'Università favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

3. L'Università, utilizzando fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.

Art. 45 *(Strumenti per la ricerca)*. — 1. Ai docenti e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti, sono assicurati l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente, l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Università, dei centri di servizio dell'Ateneo e dei centri interdipartimentali.

2. Su proposta del senato accademico una quota dei fondi posti a bilancio può essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalità volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualità della produzione scientifica.

3. L'Università agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca.

Art. 46 *(Valutazione della ricerca)*. — 1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attività di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Università esprime una valutazione sulla produttività scientifica delle strutture di ricerca.

2. Per ciascuna area disciplinare la valutazione è espressa sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

3. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca.

Titolo VI

DIDATTICA

Art. 47 *(Attività didattica)*. — 1. L'Università, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

2. L'Università orienta le proprie attività didattiche in coerenza con le esigenze culturali, scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti.

3. L'Università favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

Art. 48 *(Regolamento didattico di Ateneo)*. — 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, lettere *a)* e *c)*, del presente statuto.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti, nonché il consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è emanato con decreto del rettore.

Art. 49 *(Regolamento di facoltà)*. — 1. Ogni facoltà formula il proprio regolamento didattico in conformità con il regolamento didattico di Ateneo.

2. Il regolamento di facoltà viene approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.

3. Il regolamento di facoltà è emanato con decreto del rettore.

Art. 50 *(Strutture didattiche)*. — 1. L'Università è articolata nelle strutture didattiche indicate nell'allegato «B».

Art. 51 *(Tutorato)*. — 1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e modalità di cui all'art. 13 della legge del 19 novembre 1990, n. 341.

2. Detto tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.

Art. 52 *(Contratti di insegnamento)*. — 1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può attivare, su proposta delle facoltà, corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale.

2. I corsi ufficiali, esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, sono affidati con contratto di diritto a termine, che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi.

Art. 53 *(Valutazione della didattica)*. — 1. Per migliorare la programmazione e il coordinamento delle attività didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività didattiche.

Titolo VII

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 54 *(Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)*. — 1. L'Università, secondo le procedure indicate dall'articolo 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale e dei piani pluriennali di impiego.

3. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

4. Il regolamento definisce le competenze e le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

Art. 55 *(Bilanci)*. — 1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti dall'amministrazione sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e approvati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti.

Art. 56 *(Strutture di spesa)*. — 1. Le strutture di spesa dell'Università sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dei regolamenti interni.

2. La qualifica di centro di spesa e di centro di gestione viene attribuita dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dalle determinazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 57 *(Centri di gestione)*. — 1. Sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'amministrazione centrale, i dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa dal consiglio di amministrazione.

Art. 58 *(Centri di spesa)*. — 1. Sono centri di spesa le strutture non dotate di autonomia di bilancio, quali le articolazioni dell'amministrazione centrale, le presidenze delle facoltà e le altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia.

Art. 59 *(Criteri per la ripartizione delle risorse)*. — 1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione tra i centri di gestione e tra i centri di spesa sulla base dei criteri proposti dal senato accademico.

2. I criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici ed hanno efficacia solo dall'anno accademico successivo a quello di adozione.

3. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Titolo VIII

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 60 *(Valutazione delle attività)*. — 1. L'Università valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture.

Art. 61 *(Servizio di documentazione per la valutazione)*. — 1. L'Università si avvale di un servizio di documentazione avente il compito di fornire il supporto tecnico agli organi accademici e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle proprie attività.

2. Il servizio è attivato dal consiglio di amministrazione e opera sulla base di criteri proposti dal senato accademico allargato.

3. Il servizio raccoglie ed elabora dati per l'analisi delle risorse impiegate, delle modalità di utilizzazione delle stesse e dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.

Art. 62 *(Documentazione riguardante la valutazione)*. — 1. La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attività delle singole persone non può essere resa pubblica senza il loro esplicito consenso.

Titolo IX

MODIFICHE DI STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 63 *(Modifiche dello statuto)*. — 1. Lo statuto può essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. Le proposte di modifica dello statuto possono provenire da un qualsiasi organo previsto dagli articoli 13 e 22, o da almeno un decimo degli appartenenti ad una delle componenti universitarie, individuate nei docenti di prima fascia, nei docenti di seconda fascia, nei ricercatori, nel personale dirigente e tecnico-amministrativo e negli studenti.

3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo.

4. Le proposte di modifica dello statuto provenienti da una delle componenti universitarie che non siano sottoscritte da almeno un terzo degli appartenenti alla componente, possono essere respinte in fase istruttoria dal senato accademico con delibera motivata e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Le modifiche dello statuto sono approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico allargato ad una rappresentanza di tutte le componenti, sentiti il consiglio di amministrazione e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

6. Le modifiche agli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili e gli aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessari, sono approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

7. Le modifiche dello statuto vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. In assenza di rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. In presenza di rilievi, il senato accademico può confermare il proprio testo con la maggioranza di tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

Art. 64 *(Approvazione e modifiche dei regolamenti)*. — 1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo, regolamenti interni di Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.

2. Il regolamento generale d'Ateneo viene approvato dagli organi competenti e trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Esso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. Il regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio d'amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti.

4. Il regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle facoltà e delle scuole, è approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, sentiti il consiglio d'amministrazione e il consiglio degli studenti, ed è trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. I regolamenti interni di Ateneo vengono approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

6. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi, vengono formulati dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

7. I regolamenti vengono emanati con decreto del rettore.

Titolo X

NORME COMUNI

Art. 65 *(Elezioni)*. — 1. La votazione per l'elezione degli organi collegiali è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Le modalità di votazione per l'elezione degli organi individuali sono regolate dalla normativa vigente.

4. In mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, devono essere indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

7. Gli organi individuali e collegiali, nonché le singole rappresentanze in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli stessi.

8. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal senato accademico su proposta del consiglio degli studenti.

Art. 66 (*Incompatibilità*). — 1. Le funzioni di rettore, di prorettore-vicario, di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di delegato-presidente delle delegazioni di cui agli articoli 35, 36 e 40 del presente statuto, non sono cumulabili.

2. Le funzioni di rettore, di preside e di direttore di dipartimento e dei loro vicari non sono compatibili con l'opzione per il tempo definito.

3. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico.

Art. 67 (*Deliberazioni*). — 1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti ed ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. I professori fuori ruolo, se intervengono alle adunanze, concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze.

Art. 68 (*Decretazioni*). — 1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti d'Ateneo;

c) i regolamenti interni;

d) la costituzione degli organi di governo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione di uffici e di servizi dell'Amministrazione centrale;

f) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti, istituti e centri;

g) la definizione della pianta organica;

h) i provvedimenti di assegnazione dei posti di personale alle strutture deliberati dal consiglio di amministrazione;

i) i provvedimenti di nomina, inquadramento, mobilità tra le strutture e mobilità esterna del personale;

l) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali, di governo da assumersi per motivi di urgenza e da sottoporsi a successiva ratifica;

m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma, vengono emanate con decreto del rettore.

3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto e dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera *l)* del precedente comma primo.

4. I presidenti delle delegazioni amministrative emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.

Art. 69 (*Verbalizzazioni*). — 1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

2. Le delibere sono immediatamente esecutive.

3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore.

4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi.

Art. 70 (*Afferenze e adesioni*). — 1. Ogni docente e ricercatore deve afferire a un dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e di formazione.

2. L'afferenza viene deliberata dal consiglio di dipartimento; essa può essere negata solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli del dipartimento; in caso di rifiuto, diversamente motivato e di reiterata richiesta di afferenza da parte dell'interessato, spetta al senato accademico la decisione definitiva.

3. L'afferenza ad un dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro dipartimento inizia con l'anno solare successivo a quello in cui è stata formulata la richiesta.

4. L'adesione alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 71 (*Silenzio assenso*). — 1. In tutti i casi in cui è previsto il parere di un organo, è da ritenersi favorevole qualora non venga fornito entro i termini indicati nella richiesta; tale termine non può essere inferiore ai trenta giorni, fatte salve le richieste urgenti motivate da normative di legge.

Art. 72 (*Limiti numerici*). — 1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

Art. 73 (*Inizio anno accademico*). — 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università ha inizio il 1° ottobre.

Art. 74 (*Decorrenza e durata dei mandati*). — 1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.

Art. 75 (*Funzioni disciplinari*). — 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e agli altri corsi attivati nell'Università, viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal rettore e di cui fa parte anche un delegato del consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformità all'art. 10, comma 9, della legge n. 341 del 1990, e successive modifiche, e nei confronti del personale non docente in conformità all'art. 16, comma 8, della legge n. 168 del 1989, e successive modifiche.

Art. 76 (*Termini*). — 1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, sono sospesi nel periodo dal 1° al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 71.

Titolo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 (*Commissione d'Ateneo*). — 1. La fase di sperimentazione organizzativa e didattica è esaurita con l'entrata in vigore del presente statuto.

2. La commissione d'Ateneo è soppressa e le relative competenze sono trasferite al senato accademico.

Art. 78 (*Organizzazione dipartimentale*). — 1. Entro tre anni accademici dall'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico, sentiti le facoltà, i dipartimenti e gli istituti, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.

2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:

a) delle strutture esistenti;

b) delle aree scientifico-disciplinari già presenti;

c) delle aree scientifico-disciplinari da sviluppare.

3. L'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo è approvata, per quanto di competenza, anche dal consiglio di amministrazione.

Art. 79 (*Istituti*). — 1. Gli istituti esistenti rimangono in funzione fino alla definizione dell'organizzazione dipartimentale di cui all'art. 78.

2. Gli istituti con un numero di docenti e ricercatori inferiore a cinque, fatta comunque salva la proporzione prevista fra docenti e ricercatori per l'istituzione dei dipartimenti, vengono soppressi con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, attribuisce gli spazi, le risorse e il personale dell'istituto disattivato al dipartimento più affine per area culturale.

3. Fino al loro riassorbimento nei dipartimenti, gli istituti sono regolati nelle loro funzioni, competenze e composizione dalla normativa vigente.

4. Gli istituti sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attività di ricerca svolta, come previsto per i dipartimenti.

Art. 80 (*Assistenti*). — 1. Le disposizioni dello statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 81 (*Regolamenti*). — 1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le attività dell'Ateneo sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purché essi non contrastino con lo statuto medesimo.

Art. 82 (*Consiglio degli studenti*). — 1. In prima applicazione, il regolamento per l'elezione del consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal senato accademico.

2. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla normativa vigente per il senato degli studenti sono assegnate al consiglio degli studenti previsto dal presente statuto.

Art. 83 (*Entrata in vigore*). — 1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità, mentre i mandati espletati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non vi rientrano.

ALLEGATO *A*

Aree disciplinari:

1) scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche, scienze della terra;

2) scienze dell'ingegneria civile e scienze dell'architettura, scienze dell'ingegneria industriale e dell'informazione; scienze chimiche;

3) scienze agrarie;

4) scienze biologiche, scienze mediche sperimentali, cliniche e veterinarie;

5) scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche;

6) scienze storiche e filosofiche, scienze pedagogiche e psicologiche;

7) scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociologiche, scienze giuridiche.

ALLEGATO *B*

STRUTTURE DIDATTICHE

1. *Facoltà di agraria:*

A) Corsi di laurea in:

a) scienze agrarie;

b) scienze e tecnologie alimentari;

c) scienze della produzione animale.

B) Corso di diploma universitario in:

a) tecnologie alimentari orientamento in viticoltura ed enologia.

C) Scuole di specializzazione in:

a) acquacoltura.

2. *Facoltà di ingegneria:*

A) Corsi di laurea in:

a) ingegneria civile;

b) ingegneria gestionale;

c) ingegneria meccanica.

B) Corsi di diploma universitario in:

a) ingegneria meccanica;

b) ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

c) ingegneria elettronica.

C) Scuola di specializzazione in:

a) protezione e sicurezza industriale.

3. *Facoltà di lettere e filosofia:*

A) Corso di laurea in:

a) conservazione dei beni culturali.

B) Corso di diploma universitario in:

a) operatore dei beni culturali.

4. *Facoltà di lingue e letterature straniere*

A) Corso di laurea in:

a) lingue e letterature straniere,

b) lingue e istituzioni dell'Europa orientale

B) Corso di diploma universitario in:

a) traduttori e interpreti

5. *Facoltà di medicina e chirurgia*

A) Corso di laurea in:

a) medicina e chirurgia

B) Corso di diploma universitario in:

a) terapisti della riabilitazione.

C) Scuole di specializzazione in:

a) anestesia e rianimazione,

b) chirurgia generale,

c) ematologia,

d) medicina interna;

e) microbiologia e virologia,

f) oftalmologia;

g) oncologia

6. *Facoltà di economia*

A) Corsi di laurea in:

a) *economia bancaria,*

b) economia e commercio.

B) Corso di diploma universitario in:

a) economia e amministrazione delle imprese.

7. *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

A) *Corsi di laurea in*

a) matematica;

b) informatica.

B) Corso di diploma universitario in:

a) informatica.

ALLEGATO *C*

Dipartimenti

A) Biologia applicata alla difesa delle piante.

B) Economia società e territorio.

C) Energetica e macchine.

D) Finanza dell'impresa e dei mercati finanziari.

E) Fisica.

F) Georisorse e territorio.

G) Matematica e informatica

H) Patologia e medicina sperimentale e clinica.

I) Produzione vegetale e tecnologie agrarie.

L) Ricerche mediche e morfologiche.

M) Scienze economiche.

N) Scienze della produzione animale.

O) Scienze e tecnologie biomediche.

P) Scienze e tecnologie chimiche.

Q) Scienze storiche e documentarie

R) Scienze degli alimenti.

S) Storia e tutela dei beni culturali.

ALLEGATO *D*

Centri di servizio

A) Centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo

B) Centro di calcolo

C) Centro linguistico e audiovisivo

94A0859

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto n. 983 del 30 ottobre 1993, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Udine;

Visto il telegramma di Stato inviato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 dicembre 1993 (prot. n. 3.12.93);

Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 22 dicembre 1993, ha accolto il rilievo di legittimità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 12 agosto 1993 relativamente all'art. 52 dello statuto;

Decreta:

L'art. 52 dello statuto viene così modificato:

«1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può attivare, su proposta delle facoltà, corsi integrativi ed, eccezionalmente, corsi ufficiali di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale.

2. I corsi ufficiali, esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti e supplenze a personale universitario, sono affidati con contratti di diritto privato a termine, che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; tali contratti possono essere sostenuti con fondi del bilancio universitario, esclusivamente di provenienza non statale, fatta salva la normativa vigente per i corsi di laurea e per i corsi di diploma di nuova istituzione».

Il presente decreto ai sensi dell'art. 83 dello statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Udine, 22 dicembre 1993

Il rettore

94A0860

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef-Primavera '94 - Mostra internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, oreficeria, pietre preziose, orologeria, piccoli elettrodomestici, articoli di qualità per la casa», che avrà luogo a Milano dall'11 febbraio 1994 al 14 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «SACA - Salone aste, cornici, accessori e tecnologie», che avrà luogo a Bologna dal 17 febbraio 1994 al 20 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «La Casa di Gaia - 1ª Mostra mercato mobili fine serie», che avrà luogo a Padova dal 26 febbraio 1994 al 6 marzo 1994.

94A0864

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione del Conservatorio di musica di La Spezia

Con decreto interministeriale 10 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato istituito il Conservatorio di musica di La Spezia a decorrere dal 1° novembre 1992.

Dalla stessa data è stata soppressa la sezione staccata di La Spezia del Conservatorio di musica di Genova.

Il Conservatorio di musica di La Spezia funziona con le seguenti scuole: composizione armonia e contrappunto, arpa, canto, chitarra, clarinetto, clavicembalo, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, organo e composizione organistica, pianoforte, tromba e trombone, viola, violino e violoncello.

Al Conservatorio di musica è annessa la scuola media.

94A0865

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste a conseguire una eredità

Con decreto 10 settembre 1993, n. 1.14.11 570/Sett. II°, del prefetto della provincia di Trieste, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste, è stato autorizzato ad accettare una eredità consistente in beni mobili, somme di denaro, assegno circolare e titoli per un ammontare, nel suo attivo, di L. 316.173.720 disposta dalla sig.ra Nerea Majcen ved. Battistella, deceduta a Trieste il 15 ottobre 1992, con testamento pubblico in data 24 marzo 1992 a rogito del dott. Luciano Pellegrini, notaio in Trieste, n. 621 del repertorio atti di ultima volontà e registrato con verbale di richiesta del 5 novembre 1992, repertorio n. 78130, racc. n. 7368, a rogito dello stesso notaio dott. L. Pellegrini.

94A0866

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 febbraio 1994

Dollaro USA	1690,50
ECU	1866,65
Marco tedesco	960,24
Franco francese	283,05
Lira sterlina	2467,62
Fiorino olandese	857,16
Franco belga	46,573
Peseta spagnola	11,854
Corona danese	246,70
Lira irlandese	2370,08
Dracma greca	6,682
Escudo portoghese	9,559
Dollaro canadese	1260,63
Yen giapponese	15,675
Franco svizzero	1143,78
Scellino austriaco	136,60
Corona norvegese	223,26
Corona svedese	209,91
Marco finlandese	298,04
Dollaro australiano	1210,74

94A0926

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee n. 94/24/CEE del 7 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 18/16 del 21 gennaio 1994, è stato formalmente approvato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi riportato in allegato alla medesima:

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PRESELEZIONATI

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
BELGIQUE										
Antwerpen	Porto	×	×	×	×					
Oostende	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Zeebrugge	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Bruxelles Zaventem	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Gent	Porto	×	×	×	×					
DANMARK										
København	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Kolding-Billund	Aeroporto						×	×	×	
	Porto						×	×		
Helsingør	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Frederikshavn	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Århus	Porto	×	×	×	×	×	×	×		
Ålborg	Porto	×	×	×	×	×				
Esbjerg	Porto	×	×	×	×	×				
Fredericia	Porto					×				
Hanstholm	Porto	×	×	×	×	×				
Greno	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Nekso-Rønne	Porto					×		×	×	
Hirtshals	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
DEUTSCHLAND										
Stuttgart	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Weil-Rhein	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia						×	×	×	
Bietingen	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
München	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Furth im Wald — Schafberg	Strada	×	×	×	×		×	×	×	

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	(⁴)	Ungulati (⁵)	Equidi registrati (⁶)	Altri animali	
Schirnding-Landstraße	Strada	×	×	×	×			×	×	
Waidhaus	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Suben-Autobahn	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Lindau-Hörbranz-Autobahn	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Kiefersfelden-Autobahn	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Berlin-Tegel	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Frankfurt/Oder	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia		×		×					
Forst	Strada		×		×		×	×	×	
Schönefeld	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Bremen	Porto	×	×	×	×					
Bremerhaven	Porto	×	×	×	×					
Hamburg Hafen	Porto	×	×	×	×			×	×	
Frankfurt-Main	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Pomellen	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Rügen	Porto	×	×	×	×			×		
Rostock	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Brake	Porto				×					farine d'origine animale
Cuxhaven	Porto	×	×	×	×					
Langenhagen	Aeroporto		×		×		×	×	×	
Köln	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Zinnwald	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Schönberg	Strada	×	×	×	×			×	×	
Kiel	Porto		×		×			×	×	
Lübeck	Porto	×	×	×	×			×	×	
Bad Reichenhall	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Hamburg Flughafen	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Konstanz Straße	Strada	×	×	×	×					
Simbach Kirchdorf	Strada						×			solo bovini austriaci

ELLADA

Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	(⁴)	Ungulati (⁵)	Equidi registrati (⁶)	Altri animali	Osservazioni
Pireas	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Patra	Porto	×	×	×	×					
Thessaloniki	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Idomeni	Ferrovia		×		×		×	×	×	

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Evzoni	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Neos Kafkassos	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Promahonas	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Peplon	Strada		×		×		×	×		
Kakavia	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Igoumenitsa	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Ormenion	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Hellinikon-Athens	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
ESPAÑA										
Alicante	Aeroporto	×	×	×	×				×	
	Porto	×	×	×	×					
Bilbao	Aeroporto	×	×	×	×				×	
	Porto	×	×	×	×					
Santander	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
La Coruña	Aeroporto	×	×	×	×					
Santiago de Compostela	Porto	×	×	×	×					
Vigo-Villagarcía	Aeroporto	×	×							
Marin	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Cadiz	Porto	×	×	×	×					
Málaga	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Almeria	Aeroporto	×	×	×	×				×	
	Porto	×	×	×	×					
Valencia	Aeroporto	×	×	×	×				×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Tarragona	Porto		×		×					
Palma de Mallorca	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Madrid-Barajas	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Sevilla	Aeroporto	×	×	×	×				×	
	Porto	×	×	×	×					
Gijon	Aeroporto	×	×							
	Porto	×	×	×	×					
Cartagena	Porto	×	×	×	×					

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo [1]	Temperatura [2]	Altri [3]	Temperatura [2]	Altri [3]	[4]	Ungulati [5]	Equidi registrati [6]	Altri animali	
Barcelona	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Huelva	Porto	×	×		×					
Santa Cruz de Tenerife	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Las Palmas de Gran Canaria	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Algeciras	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Pasajes-Irún	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
FRANCE										
Boulogne	Porto	×	×	×	×	×				
Dunkerque	Porto	×	×	×	×	×				
Le Havre	Porto	×	×	×	×	×				
Saint-Malo	Porto	×	×	×	×	×				
Brest	Aeroporto	×	×			×				
	Porto	×	×			×				
Concarneau Douarnenez	Porto					×				
Nantes-Saint-Nazaire	Aeroporto	×	×	×	×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				
Bordeaux	Aeroporto	×	×	×	×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				
Sète	Porto	×	×	×	×	×				
Marseille Porto	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
La Rochelle-Rochefort	Porto				×	×				farine di pesce unicamente
Marseille Provence	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Lorient	Aeroporto									
	Porto	×	×	×	×	×				
Roissy Charles de Gaulle	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Orly	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Lyon-Satolas	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Nice	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Toulouse-Blagnac	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Saint-Louis	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Bâle	Strada	×	×	×	×	×				
	Ferrovia	×	×	×	×	×				

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	(⁵)	Ungulati (⁷)	Equidi registrati (⁴)	Altri animali	
Saint Julien Bardonnex	Strada	×	×	×	×	×	×	×	×	
Beauvais	Aeroporto							×		
Deauville	Aeroporto							×		
Rouen	Porto	×	×			×				
Ferney-Voltaire	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Divonne	Strada							×		
Pontarlier	Strada	×	×	×	×	×				
IRELAND										
Dublin-Port	Porto	×	×	×	×	×				
Cork	Porto	×	×	×	×	×	×	×		
Shannon	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Waterford	Porto	×	×	×	×	×	×	×		
Killybegs	Porto					×				
Rosslare	Porto	×	×	×	×	×	×	×		
Dublin-Airport	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
ITALIA										
Torino-Caselle	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Chiasso	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Milano Linate	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Milano Malpensa	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Campo di Trens-	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Fortezza	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Campocologno	Ferrovia						×			
Pontebba-Coccau	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Gorizia	Aeroporto	×	×	×	×					
	Strada	×	×	×	×		×	×		
Gaeta	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Prosecco Fernetti	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Trieste	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
	Strada	×	×	×	×		×			

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	(⁴)	Ungulati (⁵)	Equidi registrati (⁶)	Altri animali	
Venezia	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
Ancona	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Bari	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Genova	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
Livorno	Porto	×	×	×	×					
Roma-Fiumicino	Aeroporto	×	×	×	×			×	×	
Napoli	Aeroporto	×	×		×					
	Porto				×					
Palermo	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
Catania	Aeroporto	×	×	×	×					prodotti della pesca unicamente
	Porto	×								
Roma-Ciampino	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Olbia	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Salerno	Porto	×	×	×	×					
Reggio Calabria	Aeroporto	×	×	×	×					
Bologna-Borgo Panigale	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Verona-Villafranca	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Domodossola-Iselle	Strada	×	×	×	×					
Gran San Bernardo-Pollein	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
La Spezia	Porto	×	×	×	×					
Taranto	Porto	×	×	×	×					
Ravenna	Porto	×	×	×	×					
LUXEMBOURG										
Luxembourg	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
NEDERLAND										
Amsterdam	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
	Porto	×	×	×	×	×				
Rotterdam	Aeroporto	×	×	×	×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Eemshaven	Porto	×	×			×				
Harlingen	Porto	×	×			×				
Vlissingen	Porto	×	×	×	×	×				
				PORTUGAL						
Porto	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Lisboa	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Funchal	Aeroporto								×	
(Madeira)	Porto	×	×	×	×					
Praia da Vitória (Açores)	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Ponta Delgada	Aeroporto	×	×	×	×				×	
(Açores)	Porto	×	×	×	×					
Viana do Castelo	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Aveiro	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Horta (Açores)	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Lages (Açores)	Aeroporto	×	×	×	×				×	
				UNITED KINGDOM						
Dover	Porto	×	×	×	×	×				
Tilbury	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Heathrow	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Gatwick	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Southampton	Porto	×	×	×	×	×				
Humber { Hull	Porto	×	×	×	×	×				
Humber { Grimsby	Porto	×	×	×	×	×				
Humber { Immingham	Porto	×	×	×	×	×		×		
Felixstowe	Porto	×	×	×	×	×				
Newhaven	Porto	×	×	×	×	×				
Liverpool	Porto	×	×	×	×	×				
Cardiff	Porto	×	×	×	×	×				
Teesport	Porto	×	×	×	×	×				

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	(⁴)	Ungulati (⁵)	Equidi registrati (⁶)	Altri animali	
Grangemouth	Porto			×		×				
Stansted	Aeroporto		×	×	×	×	×	×	×	pesci a temperatura ambiente unicamente
Manchester	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Luton	Aeroporto		×	×	×	×	×	×	×	pesci a temperatura ambiente unicamente
Weymouth	Porto	×	×	×	×	×				
Mostyn	Porto				×					proteine animali
Heysham	Porto	×	×	×	×	×				
Tyne-Northshields	Porto	×	×	×	×	×				
Milford Haven Incorporating Pembroke	Porto	×	×	×	×	×				
Greenock	Porto			×		×				
Scrabster	Porto				×	×				proteine animali
Aberdeen	Aeroporto				×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				
Fraserburgh	Porto				×	×				proteine animali
Falmouth	Porto				×	×				
Invergordon	Porto	×	×	×	×	×				proteine animali
Lerwick	Porto				×	×				proteine animali
Belfast	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
	Porto	×	×	×	×	×				
Glasgow	Aeroporto	×	×		×	×			×	
Portosmouth	Porto	×	×	×	×	×				
Runcorn-Ellesmere	Porto		×		×					
Prestwick	Aeroporto	×	×	×	×	×				
Peterhead	Porto				×	×				
Leith	Porto	×	×	×	×	×				
Harwich	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Great Yarmouth	Porto	×	×	×	×	×				
Ipswich	Porto	×	×	×	×	×				
Sheerness	Porto	×	×	×	×	×				
Thamesport	Porto	×	×	×	×	×				

(¹) Scegliere la o le diciture appropriate
(²) Prodotti che richiedono temperature specifiche
(³) Prodotti che non richiedono temperature specifiche
(⁴) Pesci controllati alle condizioni stabilite dalla decisione 93/352/CEE della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio
(⁵) Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici
(⁶) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PRESELEZIONATI PER «BALAI»-PRODOTTI

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (¹)	Temperatura (²)	Altri (³)	Temperatura (²)	Altri (³)	(⁴)	Ungulati (⁵)	Equidi registrati (⁶)	Altri animali	
UNITED KINGDOM										
North Killingholme Wharf	Porto				×					
Grove Wharf Whartons	Porto				×					
New Holland	Porto				×					
Keadby Wharf	Porto				×					
Howdendyke Wharf	Porto				×					
Selby Wharf	Porto				×					proteine animali
Boston	Porto				×					proteine animali + pelli
Fosdyke	Porto				×					proteine animali
Sutton Bridge	Porto				×					proteine animali
Teignmouth	Porto				×					proteine animali
Sharpness Docks	Porto				×					proteine animali
Kings Lynn	Porto				×					proteine animali
Wells-next-the-Sea	Porto				×					proteine animali
Colchester	Porto				×					proteine animali
Mistley	Porto				×					proteine animali + pelli + piume
Dunball	Porto				×					proteine animali
Kirkwall Port	Porto				×					proteine animali
Dundee Port	Porto				×					proteine animali
Perth Port	Porto				×					proteine animali
Glasgow George IV Dock	Porto				×					proteine animali
Edinburgh Airport	Aeroporto				×					prodotti biologici
Avonmouth	Porto				×					proteine animali
Glasson	Porto				×					
Gunness	Porto				×					
Inverness	Porto				×					proteine animali
Ullapool	Porto				×					
Seaham	Porto				×					proteine animali
Goole	Porto				×					proteine animali
Garston	Porto				×					proteine animali

(¹) Scegliere la o le dicitura appropriate.
(²) Prodotti che richiedono temperature specifiche.
(³) Prodotti che non richiedono temperature specifiche.
(⁴) Pesci controllati alle condizioni stabilite dalla decisione 93/352/CEE della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.
(⁵) Ungulati in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici.
(⁶) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

94A0888

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di Teramo nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1994, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di Teramo nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità, sono stabiliti rispettivamente in L. 29.000 ed in ventiquattro giornate lavorative.

94A0861

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di Vercelli e Biella nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1994, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti in provincia di Vercelli e Biella nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone, sono stabiliti rispettivamente in L. 32.000 ed in ventidue giornate lavorative.

94A0862

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ravenna.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1994, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ravenna.

Pulitori in genere: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

94A0863

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione del quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Il CIPE, nella seduta del 30 novembre 1993, ai sensi della legge n. 41/1982 ha approvato il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

94A0867

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato riguardante l'avviso di rettifica concernente il «Comunicato relativo alla pubblicazione del Ministero degli affari esteri recante: "Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1992-15 marzo 1993 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica"». (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 22 settembre 1993).

Alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, al posto delle parole: «in corrispondenza dell'accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, dove è scritto: "(Varsavia, 10 maggio 1989)", si legga: "(Varsavia, 10 gennaio *1989*)";», leggasi: «in corrispondenza dell'accordo tra Italia e Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, dove è scritto: "(Varsavia, 10 maggio 1989)", si legga: "(Varsavia, 10 gennaio *1993*)";».

94A0919

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITA

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo Nei casi in cui in forza di legge, e prevista l'esenzione dalla tassa di bollo deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o piu cifre) questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga puo contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono indicare le generalita ed il preciso indirizzo del richiedente nonche il codice fiscale o il numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari e necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall Autorita competente, tale adempimento non e indispensabile per gli avvisi gia vistati dalla predetta autorita

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura Quale giustificativo dell inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale e riportata l inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc) Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B
FORLI
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46 000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 65 000
	- semestrale	L. 45 500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 199 500
	- semestrale	L. 108 500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 687 000
	- semestrale	L. 379 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2 550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1 300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 3 0 9 4 *

L. 1.300